



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI**  
**Centro Studi e Ricerche**

**CIRCOLARE N. 85/2020**

**OGGETTO: Circolazione Stradale - Materie complementari.**

Legge 24 aprile 2020, n. 27 - *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”*<sup>(1)</sup>.

Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - prot. n. 300/A/3187/20/115/28 del 30/04/2020.

Revoca delle circolari del Corpo nn. 35/2020 - 53/2020 - 58/2020 - 64/2020 e 72/2020.

Nuova modulistica.

Con il provvedimento legislativo in oggetto, è stata cristallizzata parte dell'articolata regolamentazione delle misure poste in essere allo scopo di fronteggiare il particolare momento di emergenza epidemiologica.

Per quanto concerne l'attività del Corpo, si evidenziano le seguenti tematiche come riportato nella circolare ministeriale, citata in oggetto, redatta per coordinare ed uniformare il comportamento delle varie forze ed enti interessati.

### **VISITE E PROVE - REVISIONE VEICOLI (Artt. 75 - 78 - 80 C.d.S.)**

Il comma 4, dell'articolo 92, non ha subito modificazioni in sede di conversione. La dilazione dei termini per l'effettuazione delle visite e prove nonché delle revisioni, per tutti i veicoli, di qualsiasi categoria ed uso, è confermata.

Pertanto, **sino al 31 ottobre 2020**, è consentita la circolazione dei veicoli che avrebbero dovuto essere sottoposti a tali operazioni tecniche **entro il 31 luglio 2020**.

### **TERMINI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTALI**

Il nuovo comma 1 bis, dell'articolo 103 - introdotto in sede di conversione - dispone che *“Il periodo di sospensione di cui al comma 1 [23 febbraio - 15 aprile (ndr)] trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”*.

Tali attività erano disciplinate - precedentemente - dall'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 9/20 e relativi Decreti attuativi (DPCM 9/03/2020 e 1°/04/2020).

(1) S.O. n. 16/L alla G.U. n. 110 del 29/04/2020.

Come evidenziato dalla circolare ministeriale citata in epigrafe: “*Con l’entrata in vigore del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, il periodo di sospensione deve essere aggiornato alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 37 del medesimo decreto che ha prorogato al 15 maggio 2020 il termine del 15 aprile indicato dal comma 1 dell’articolo 103 del D.L. n. 18/2020. Ragioni di coerenza sistematica ed il principio della successione delle leggi nel tempo inducono a ritenere che il termine vigente del 15 maggio 2020, sia riferibile anche ai procedimenti sopra indicati i cui termini, pertanto, sono sospesi dal 23 febbraio <sup>(2)</sup> al 15 maggio 2020.*”

*Le nuove disposizioni, alla luce della portata generale dell’articolo 103, comma 1, del D.L. n. 18/20, producono i propri effetti anche rispetto ai termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi non espressamente previsti nel testo del richiamato comma 1 bis dell’articolo 103 del D.L. n. 18/2020”.*

## **TERMINI PER IRROGARE SANZIONI EX ARTICOLO 4 D.L. n. 19/2020**

Come indicato nella circolare n. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020, la sospensione dei termini [...] comprende anche quelli del procedimento di irrogazione delle sanzioni introdotte dall’articolo 4, del D.L. n. 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché - ai sensi dell’articolo 103, comma 1 bis, del D.L. n. 18/2020 - anche i termini per la presentazione di scritti difensivi.

**Tutti i termini richiamati sono, pertanto, sospesi fino al 15 maggio 2020.**

## **TERMINI COMUNICAZIONE DATI PERSONALI E PATENTE DI GUIDA**

Come indicato nella circolare n. 300/A/2623/20/115/28 del 2/04/2020, la sospensione dei termini [...] comprende anche i termini per la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo di cui all’articolo 126 bis C.d.S., e per ottemperare all’invito a presentarsi all’ufficio di polizia per fornire informazioni o esibire documenti di cui all’articolo 180, comma 8, del C.d.S.

Anche tali termini, pertanto, sono - ora - **sospesi fino al 15 maggio 2020.**

## **PROROGA VALIDITÀ AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/ALTRI TITOLI ABILITATIVI/ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA**

La modifica, apportata in sede di conversione, al comma 2, dell’articolo 103, del D.L. n. 18/2020, prevede - ora - che la validità di certificati/attestati/permessi/concessioni/autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati **sia estesa agli atti con scadenza sino al 31 luglio 2020 <sup>(3)</sup>.**

Si evidenzia, inoltre, come - l’efficacia della loro validità - sia stata prorogata sino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza <sup>(4)</sup>.

**Pertanto, gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità sino al 29 ottobre 2020, fatte salve eventuali future modifiche.**

La modifica apportata all’articolo 104 del D.L. n. 18/2020, precisa che la proroga di validità dei documenti indicati nell’articolo stesso (fino al 31 agosto 2020) ha efficacia **esclusivamente** per quelli scaduti a far data dal 31 gennaio 2020, così come peraltro indicato nella circolare del MIT prot. n. 0009209 del 19/03/2020 già riportata nella circolare del Corpo n. 35/20.

(2) La data del 23 febbraio 2020 era indicata come *dies a quo* della sospensione dei termini per tutto il TN dal DPCM 10 marzo 2020. Per i Comuni della zona rossa come individuati dal DPCM 8/03/2020, il termine decorre dal giorno 22 febbraio. I residenti o aventi sede in tutti gli altri Comuni d’Italia, i cui atti erano in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 10 marzo, devono essere rimessi in termini.

(3) Prima della conversione, la proroga della validità riguardava gli atti in scadenza tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020.

(4) Allo stato attuale, e salvo future modifiche, il termine dello stato di emergenza (della durata di 6 mesi) è stato fissato alla data del **31 luglio 2020** mediante delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

## NOTIFICA ATTI/VERBALI A MEZZO POSTA

Con l'introduzione del nuovo comma 1 bis, dell'articolo 108 del D.L. n. 18/2020, vengono dettate nuove disposizioni in ordine all'attività di notifica degli atti giudiziari e dei verbali di contestazione di illeciti stradali a mezzo posta.

La nuova disposizione stabilisce che - **a far data dal 30 aprile 2020** (data di entrata in vigore della legge di conversione) - per effettuare l'attività di notifica degli atti sopra indicati, **si devono seguire nuovamente le procedure ordinarie previste dalla legge n. 890/82** anziché quelle indicate dal comma 1 dello stesso articolo 108.

Inoltre, **per gli atti o i verbali depositati presso gli uffici postali e non ritirati dagli interessati nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 30 aprile 2020, la compiuta giacenza** - ai sensi dell'articolo 8, della legge n. 890/82 - **decorre a far data dal 30 aprile 2020**.

Per tutti questi atti, la notifica, deve intendersi validamente effettuata alla data del 10 maggio. Tuttavia - ai fini dell'adempimento degli obblighi o esercizio delle facoltà concesse al destinatario degli atti in parola - deve essere presa in considerazione la sospensione prevista dall'articolo 103, commi 1 e 1 bis, del più volte citato D.L. (23 febbraio - 15 maggio).

Pertanto, per gli atti/verbali sopra indicati - che sono da considerarsi notificati, per compiuta giacenza, dal 10 maggio 2020 - gli effetti per i destinatari iniziano a decorrere, comunque, a far data dal 15 maggio 2020.

Poiché risulta invariato il comma 2 dell'articolo in commento, **sino al 31 maggio 2020** - nella contestazione dei verbali, sul modello CS2 attualmente in uso al Corpo, nonché sui moduli utilizzati per la notificazione - laddove si debba indicare la possibilità di pagare la sanzione con la riduzione del 30%, occorrerà procedere alla correzione della dicitura "entro 5 gg." in "entro 30 gg."

## PROROGA DEI TERMINI NEL SETTORE ASSICURATIVO

La modifica apportata in sede di conversione, al comma 2, dell'articolo 125, del D.L. n. 18/2020 stabilisce, ora, che la proroga di ulteriori 15 gg. - per un computo complessivo di 30 gg. - del termine previsto dall'articolo 170-bis, comma 1, del D.L.vo n. 209/05 <sup>(5)</sup> trovi applicazione per i contratti scaduti e non ancora rinnovati nonché per quelli che scadono nel periodo compreso tra il **21 febbraio 2020** e il **31 luglio 2020**.

Pertanto, la copertura assicurativa deve ritenersi estesa - per i 30 gg. sopra indicati - anche a quei contratti scaduti e non rinnovati nel periodo 21 febbraio 2020/16 marzo 2020.

La proroga sopra indicata - trattandosi di estensione applicabile ai soli contratti scaduti - **NON trova applicazione in caso di contratti di cui sia stata chiesta la sospensione di validità** <sup>(6)</sup>.

Inoltre, **fino alla data del 31 luglio 2020, è inapplicabile** la previsione indicata dal 1° periodo, del comma 3, dell'articolo 193 C.d.S. (termine assorbito e superato dalla previsione di estensione a 30 gg. della copertura assicurativa).

In considerazione di quanto sopra esposto, le circolari del Corpo nn. 35/2020, 53/2020, 58/2020, 64/2020 e 72/2020, sono revocate.

(5) Art 170-bis, comma 1, D. L. vo n. 209/05 "Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, 1° e 2° comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e a mantenere operante, non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza."

(6) L'introduzione del nuovo comma 2 bis prevede che i contratti di assicurazione dei veicoli possano essere sospesi, a richiesta dell'interessato, per il periodo richiesto dal contraente stesso e comunque fino al 31 luglio 2020.

Per la realizzazione pratica di quanto illustrato si è proceduto all'aggiornamento degli Allegati 176 bis - STATO e 176 bis - REGIONE.

Si rammenta che, su espressa richiesta da parte del competente ufficio prefettizio, **NON** devono essere inviate segnalazioni alla Prefettura per la reiterazione delle violazioni. Per questo aspetto provvederà l'Ufficio Regolamenti Comunali nei casi previsti dalla legge.

Continueranno ad essere inviate le segnalazioni per la sospensione dell'attività - come sanzione accessoria - così come indicato nella circolare del Corpo n. 50/2020.

Si allegano alla presente circolare del Corpo, sia il testo aggiornato degli articoli 92 - 103 - 104 - 108 e 125 del D.L. n. 18/2020, sia la nuova tabella riepilogativa della sospensione dei termini, nonché la circolare ministeriale in epigrafe citata.



sg/CC

Addì, 05/05/2020

**IL DIRIGENTE DI PM**  
**Dott. Giovanni ACERBO**  
(f.to in originale)

**Allegati:**

- Estratto normativo
- Nuovi Allegati 176 bis (STATO / REGIONE)
- Tabella riepilogativa sospensione termini

- Circolare Ministeriale

### **Tabella riepilogativa sospensione termini**

<b>P.M.R. (COMPRESA RIDUZIONE 30%)</b>	<b>15/05/2020</b>
<b>NOTIFICAZIONE VERBALI</b>	<b>15/05/2020</b>
<b>RICORSI</b>	<b>15/05/2020</b>



## TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.». (20A02357)

(GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)

Vigente al: 29-4-2020

## Titolo V ULTERIORI DISPOSIZIONI

### Art. 92

Disposizioni in materia di trasporto **((marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di veicoli))**

1. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data **((di entrata))** in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorita' di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonche' dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorita' per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio e' autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone e' sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data **((di entrata))** in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalita' stabilite da ciascuna Autorita' di Sistema Portuale. **((Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorita' portuale o Autorita' di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse.))**

3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 **((e da effettuare))** secondo le modalita' previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla

delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e' autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attivita' di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

**((4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne' sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.**

**4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facolta' di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale gia' definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.**

**4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**

**4-quinquies. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 ».**

**4-sexies. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 ».)**

#### Art. 103

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorit  per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

**((1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresı' applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonche' ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.**

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni



successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione.)

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge ((23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19)), nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti



alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al **((1° settembre 2020.**

**6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.))**

#### Art. 104

##### Proroga della validita' dei documenti di riconoscimento

1. La validita' ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, **((con scadenza dal 31 gennaio 2020))** e' prorogata al 31 agosto 2020. La validita' ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

#### Art. 108

##### Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma **((e con successiva immissione dell'invio o del pacco))** nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma e' apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui e' attestata anche la suddetta modalita' di recapito.

**((1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.))**

2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, e' ridotta del 30% se il pagamento e' effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente puo' essere estesa con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

#### Art. 125

Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni

1. Per l'anno 2020, i termini previsti dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.

2. *((Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione e' tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni.*

*2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020. Conseguentemente le societa' assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti e' prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facolta' contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili. Durante il periodo di sospensione previsto dal presente comma, il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non puo' in alcun caso circolare ne' stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, contro i rischi della responsabilita' civile derivante dalla circolazione.))*

3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficolta' finanziarie *((delle piccole e medie imprese))* e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le camere di commercio, *((industria, artigianato e agricoltura))*, nell'anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonche' con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalita', le camere di commercio e le loro societa' in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.



**MODALITA' DI ESTINZIONE**

La violazione rilevata comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di **400 (quattrocento/00) Euro** ad un massimo di **3.000 (tremila/00) Euro**.

Per effetto dell'art. 4 co. 3 D.L. 19/2020 (in riferimento all'art. 202 co. 1 del D. L.vo 285/1992), ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo fissato di **400 (quattrocento/00) Euro** entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel presente atto (termine sospeso fino al 15/05/2020); tale somma è ridotta del 30% (e quindi è fissata in **280 (duecentottanta/00) Euro**) se il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni (*termine di 5 giorni elevato a 30 giorni sino alla data del 31 maggio 2020, in virtù della modifica introdotta dall'art. 108, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18 - c.d. Cura Italia*) dalla contestazione o dalla notificazione della violazione (termine sospeso fino al 15/05/2020).

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo (art. 4 co. 1 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19). In base alla Circolare datata 27 marzo 2020 del Ministero dell'Interno prot. 300/A/2416/20/115/28, per tale ipotesi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di **533,33 (cinquecentotrentatre/33) Euro** ad un massimo di **4.000,00 (quattromila/00) Euro**. E' sempre ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo fissato di **533,33 (cinquecentotrentatre/33) Euro** entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel presente atto; tale somma è ridotta del 30% (e quindi è fissata in **373,34 (trecentosettantatre/34) Euro**) se il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni (*termine di 5 giorni elevato a 30 giorni sino alla data del 31 maggio 2020, in virtù della modifica introdotta dall'art. 108, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18 - c.d. Cura Italia*) dalla contestazione o dalla notificazione della violazione (termine sospeso fino al 15/05/2020).

Nei casi di inosservanza della limitazione o sospensione di attività economica o commerciale si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni (art. 4 co. 2 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19).

Il pagamento delle sanzioni pecuniarie indicate potrà avvenire con accredito tramite bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero dell'Interno" PG6 "Altre entrate di carattere straordinario" **IBAN: IT12A0100003245350014356006 (Tesoreria Centrale di Roma)**, indicando nella causale le generalità del trasgressore, il numero progressivo e la data del presente verbale.

Copia della ricevuta del bonifico eseguito dovrà essere trasmessa al Comando Palazzo di Città - Ufficio Regolamenti Comunali, via Garibaldi 25 - Torino (indirizzo mail [pmnot@comune.torino.it](mailto:pmnot@comune.torino.it) - all'attenzione Uff. Reg. Comunali).

In caso di mancato pagamento sarà inviato rapporto all'Autorità competente (**Prefetto di Torino**) ai sensi dell'art. 4 co. 3 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19. Al relativo procedimento si applica l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18.

Ai sensi dell'art. 18 L. 24 novembre 1981 nr. 689, entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono presentare, anche tramite raccomandata A.R., scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentiti dall'Autorità competente (Prefetto di Torino) all'indirizzo della Prefettura di Torino - piazza Castello 205 (indirizzo pec: [protocollo.prefeto@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefeto@pec.interno.it)).

Si dà atto che il trasgressore viene diffidato a non proseguire con l'inosservanza di quanto stabilito dalle norme violate, precisando che in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima (art. 4 co. 5 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19).

Il presente allegato costituisce parte integrante del verbale in intestazione.



**MODALITA' DI ESTINZIONE**

La violazione rilevata comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di **400 (quattrocento/00) Euro** ad un massimo di **3.000 (tremila/00) Euro**.

Per effetto dell'art. 4 co. 3 D.L. 19/2020 (in riferimento all'art. 202 co. 1 del D. L.vo 285/1992), ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo fissato di **400 (quattrocento/00) Euro** entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel presente atto (termine sospeso fino al 15/05/2020); tale somma è ridotta del 30% (e quindi è fissata in **280 (duecentottanta/00) Euro**) se il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni (*termine di 5 giorni elevato a 30 giorni sino alla data del 31 maggio 2020, in virtù della modifica introdotta dall'art. 108, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18 - c.d. Cura Italia*) dalla contestazione o dalla notificazione della violazione (il termine è sospeso fino al 15/05/2020).

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo (art. 4 co. 1 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19). In base alla Circolare datata 27 marzo 2020 del Ministero dell'Interno prot. 300/A/2416/20/115/28), per tale ipotesi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di **533,33 (cinquecentotrentatre/33) Euro** ad un massimo di **4.000,00 (quattromila/00) Euro**. E' sempre ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo fissato di **533,33 (cinquecentotrentatre/33) Euro** entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel presente atto; tale somma è ridotta del 30% (e quindi è fissata in **373,34 (trecentosettantatre/34) Euro**) se il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni (*termine di 5 giorni elevato a 30 giorni sino alla data del 31 maggio 2020, in virtù della modifica introdotta dall'art. 108, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18 - c.d. Cura Italia*) dalla contestazione o dalla notificazione della violazione (il termine è sospeso fino al 15/05/2020).

Il pagamento delle sanzioni pecuniarie indicate potrà avvenire con accredito al conto corrente bancario nr. **40777516** acceso presso la Unicredit Banca di via Bellezza 2 10122 Torino, tramite bonifico bancario intestato a **Tesoreria Regione Piemonte – IBAN: IT91S0200801033000040777516 BIC – SWIFT: UNCRITM1Z43**, indicando nella causale le generalità del trasgressore, il numero progressivo e la data del presente verbale.

Copia della ricevuta del bonifico eseguito dovrà essere trasmessa al Comando Palazzo di Città - Ufficio Regolamenti Comunali, via Garibaldi 25 - Torino (indirizzo mail [pmnot@comune.torino.it](mailto:pmnot@comune.torino.it) - all'attenzione Uff. Reg. Comunali).

In caso di mancato pagamento sarà inviato rapporto all'Autorità competente (**Presidente Regione Piemonte**) ai sensi dell'art. 4 co. 3 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19. Al relativo procedimento si applica l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18.

Ai sensi dell'art. 18 L. 24 novembre 1981 nr. 689, entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono presentare, anche tramite raccomandata A.R., scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentiti dall'Autorità competente (Presidente Regione Piemonte) all'indirizzo Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie – Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo - c.so Regina Margherita 153bis 10122 Torino. Indirizzo pec: [politiche.fiscali@cert.regione.piemonte.it](mailto:politiche.fiscali@cert.regione.piemonte.it).

Si dà atto che il trasgressore viene diffidato a non proseguire con l'inosservanza di quanto stabilito dalle norme violate, precisando che in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata (art. 4 co. 5 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19).

Il presente allegato costituisce parte integrante del verbale in intestazione.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

300/A/3187/20/115/28 del 30/04/2020



OGGETTO: Legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020 – Suppl. Ordinario n.16, di conversione del decreto legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n.18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020. Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
  - AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
  - ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
  - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
  - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
  - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
  - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
  - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- e, per conoscenza,
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA
  - AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria ROMA







# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020 – Suppl. Ordinario n. 16, è stata pubblicata la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020) che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (di seguito DL 18/2020).

Talune delle modificazioni introdotte in sede di conversione riguardano articoli di interesse relativi alle norme sulla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi per i quali si rende necessario fornire ulteriori precisazioni ed indirizzi operativi rispetto a quelli forniti con le circolari n.300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020, n.300/A/2416/20/115/28 del 27 marzo 2020 e n.300/A/2623/20/115/28 del 2 aprile 2020.

## 1. TERMINI PROCEDIMENTALI

Con la legge di conversione è stato aggiunto il comma 1-*bis* all'art. 103 del DL 18/2020 secondo cui il periodo di sospensione previsto dal comma 1 fino al 15 aprile 2020 trova applicazione anche per i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, precedentemente disciplinati dalla norma specifica di cui all'art. 10, comma 4, del DL n. 9/2020 e dai decreti attuativi che si sono succeduti <sup>(1)</sup>.

Con l'entrata in vigore del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020), il periodo di sospensione deve essere aggiornato alla luce delle disposizioni di cui all'art.37 del medesimo decreto che ha prorogato al 15 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 indicato dal comma 1 dell'art.103 del DL 18/2020. Ragioni di coerenza sistematica ed il principio della successione delle leggi nel tempo inducono

(<sup>1</sup>) DPCM 9 marzo 2020 che avevano prorogato il periodo di sospensione ivi indicato al 3 aprile 2020 e DPCM 1 aprile 2020 che l'aveva ulteriormente prorogato al 13 aprile 2020.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

a ritenere che il termine vigente del 15 maggio 2020, sia riferibile anche ai procedimenti sopraindicati i cui termini, pertanto, sono **sospesi dal 23 febbraio<sup>(2)</sup> al 15 maggio 2020**.

Le nuove disposizioni, alla luce della portata generale dell'art.103, comma 1, del DL 18/2020, producono i propri effetti anche rispetto ai termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi non espressamente previsti nel testo del richiamato comma 1-bis dell'art.103 del DL 18/2020.

## **2. TERMINI PER IRROGARE SANZIONI EX ART. 4 DL 19/2020**

Come indicato nella circolare n.300/A/2416/20/115/28 del 27 marzo 2020, la sospensione dei termini fino al 15 aprile 2020 prevista dall'art. 103, comma 1, del DL 18/2020, comprende anche quelli del procedimento d'irrogazione delle sanzioni introdotte dall'art. 4 del DL 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché, ai sensi dell'art. 103, comma 1-bis, del DL 18/2020, anche i termini per la presentazione di scritti difensivi. Tutti i termini richiamati sono, pertanto, **sospesi fino al 15 maggio 2020**.

## **3. TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E DELLA PATENTE DI GUIDA**

Come indicato nella circolare n. 300/A/2623/20/115/28 del 2 aprile 2020, la sospensione dei termini di cui all'art. 103, comma 1 del DL 18/2020 comprende anche i termini per la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo di cui all'art. 126-bis CdS, e per ottemperare all'invito di presentarsi all'ufficio di polizia per fornire informazioni o esibire documenti di cui all'art.180, comma 8, del medesimo codice. Anche tali termini sono adesso **sospesi fino al 15 maggio 2020**.

## **4. PROROGA DI VALIDITÀ DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI O ALTRI TITOLI ABILITATIVI O ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA.**

Come indicato nella circolare n.300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020, l'art.103, comma 2, del DL 18/2020 aveva prorogato la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, dei quali era stato

<sup>(2)</sup> La data del 23 febbraio 2020 era indicata come *dies a quo* della sospensione dei termini per tutto il territorio nazionale dal DPCM 10 marzo 2020. Per i Comuni della zona rossa come individuati dal DPCM 8.3.2020, il termine decorre dal giorno 22 febbraio. I residenti o aventi sede in tutti gli altri comuni d'Italia, i cui atti erano in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 10 marzo, devono essere rimessi in termini.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

fornito un elenco a titolo esemplificativo. Per effetto della modifica in sede di conversione del richiamato comma 2 dell'art.103, la previsione è stata estesa agli atti con scadenza sino al 31 luglio 2020<sup>(3)</sup>. Inoltre, l'efficacia della validità degli stessi, è stata prorogata sino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza<sup>(4)</sup>. Pertanto, **gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020** conservano la loro validità **sino al 29 ottobre 2020**, fatte salve eventuali future modifiche.

## 5. SCADENZA DI VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA

L'art.104 del DL 18/2020 relativo alla validità dei documenti di riconoscimento e di identità, tra i quali ricade anche la patente di guida, ha subito una modifica in sede di conversione, attraverso la quale è stato precisato che la proroga al 31 agosto 2020 produce i suoi effetti solo per i documenti **con scadenza dal 31 gennaio 2020**, come peraltro era stato indicato nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 0009209 del 19 marzo 2020.

## 6. PROROGA DEI TERMINI NEL SETTORE ASSICURATIVO

Come indicato nella circolare n.300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020, l'art.125 del DL 18/2020 ha previsto che fino al 31 luglio 2020, il periodo entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere la garanzia prestata con il contratto assicurativo scaduto e non ancora rinnovato, è portato a 30 giorni<sup>(5)</sup>. Tale previsione produceva i propri effetti per le polizze scadute e non ancora rinnovate dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020 (vale a dire dalla data del 17 marzo 2020) sino al 31 luglio 2020.

Per effetto della modifica in sede di conversione del richiamato art.125 del DL 18/2020, tale previsione trova, invece, applicazione per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel **periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020**. Pertanto, la copertura assicurativa deve intendersi valida fino ai successivi 30 giorni dalla sua scadenza anche per tutti i contratti che risultavano scaduti e non rinnovati **nel periodo ricompreso tra il 21 febbraio 2020 e il 16 marzo 2020**. Ciò per quanto riguarda gli effetti che tale previsione produce per le eventuali violazioni di cui

<sup>(3)</sup> Prima della conversione del DL 18/2020, la proroga della validità riguardava gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.

<sup>(4)</sup> Al momento, e salvo future modifiche, il termine dello stato di emergenza, dichiarato per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, corrisponde al 31 luglio 2020.

<sup>(5)</sup> Trattasi del cosiddetto "periodo di comporto" fissato in quindici giorni, previsti dall'art. 170-bis, comma 1, del Codice delle assicurazioni private di cui al D.lgs. 7 settembre 2005, n.209.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

all'art.193 del Codice della Strada, accertate nel periodo ricompreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 16 marzo 2020.

Si precisa, inoltre, che la proroga della copertura assicurativa sino a 30 giorni, trattandosi di un'estensione della garanzia applicabile ai soli contratti scaduti, non potrà trovare applicazione ai contratti per i quali sia stata richiesta la sospensione di validità<sup>(6)</sup>.

Per effetto di tali disposizioni, su tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020, è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta fino a 30 giorni successivi alla sua validità.

Per effetto della citata previsione, fino al 31 luglio 2020, diviene inapplicabile la disposizione del comma 3, primo periodo, dell'art.193 CdS secondo cui, in caso di circolazione con assicurazione scaduta, vi è la possibilità di ridurre alla metà la sanzioni amministrativa pecuniaria quando l'assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art.1901, secondo comma, del codice civile. Tale termine, infatti, che è di 15 giorni, resta superato ed assorbito nella possibilità di non applicare sanzioni per 30 giorni successivi alla scadenza.

## 7. NOTIFICA DEGLI ATTI E DEI VERBALI A MEZZO POSTA

L'art. 108 del DL 18/2020, come modificato in sede di conversione, ha fornito nuove indicazioni circa le modalità di effettuazione dell'attività di notificazione degli atti giudiziari e dei verbali di contestazione di illeciti stradali a mezzo posta, ai sensi della L. 890/92 e dell'art. 201 CdS, stabilendo che, dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione), per effettuarla, si seguiranno di nuovo le procedure ordinarie dettata della stessa L. 890/82 anziché quelle dettate dal comma 1 dello stesso art. 108 del DL 18/2020.

La norma ha stabilito, inoltre, che per gli atti o i verbali depositati presso gli uffici postali e non ritirati dagli interessati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020 la compiuta giacenza, ai sensi dell'art. 8 della L 890/82, inizi a decorrere dal 30 aprile 2020. Di conseguenza, per tutti questi atti, la notifica deve intendersi validamente effettuata alla data del 10 maggio. Tuttavia, ai fini dell'adempimento degli obblighi o dell'esercizio delle facoltà concesse al destinatario dei predetti atti, va considerata la

<sup>(6)</sup> Nella circostanza, si precisa che in sede di conversione del DL 18/2020, è stato introdotto il comma 2-bis dell'art.125, il quale prevede che i contratti di assicurazione dei veicoli possano essere sospesi a richiesta dell'interessato per il periodo richiesto dal contraente stesso e comunque sino al 31 luglio 2020.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

sospensione dei procedimenti e degli obblighi correlati di cui all'art. 103, commi 1 e 1-*bis*, del citato DL 18/2020 (dal 23 febbraio al 15 maggio). Pertanto, anche per gli atti o i verbali sopraindicati, che sono da considerare notificati per compiuta giacenza dal 10 maggio, gli effetti per i destinatari iniziano a decorrere comunque dal 15 maggio 2020.

\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Forgione  


